

**ACCORDO SINDACALE
CONTRATTI ESTIVI "SOMMERJOB"**

* * *

Addì 17.04.2024, presso la sede di Confindustria Alto Adige in Bolzano,

TRA

- **Confindustria Alto Adige**, rappresentata dal Vice-Presidente *pro tempore* Vinicio Biasi, con l'assistenza del Direttore Josef Negri e di Andrea Baiardo

E

- le Segreterie Confederali Provinciali di
ASGB, rappresentata dal sig. Tony Tschenett,
CGIL/AGB, rappresentata dalla sig.ra Cristina Masera,
SGBC/SL, rappresentata dalla sig.ra Donatella Califano,
UIL-SGK, rappresentata dal sig. Mauro Baldessari,

qui di seguito anche "Parti",

- visto l'accordo sindacale concernente i cd. "contratti estivi – Sommerjob" (qui di seguito anche "contratti estivi") da ultimo rinnovato dalle Parti in data 5 maggio 2016;
- vista la necessità di adeguare il succitato accordo sindacale alle novità normative nel frattempo intervenute in materia di contratti a tempo determinato e così in particolare alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015, articoli da 19 a 29;
- visto l'art. 8 del Decreto-legge 138/2011, convertito in Legge 148/2011 e così nello specifico con il fine della maggiore occupazione;
- riconosciuta la efficacia e validità dimostrata da tale strumento al fine di consentire agli studenti di integrare le conoscenze teoriche fornite dal sistema scolastico con le esperienze pratiche nelle aziende;
- considerata la utilità di tale strumento al fine di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro nonché il supporto offerto da tale strumento alla crescita in prospettiva occupazionale;

è stato concordato quanto segue:

- 1) al fine di favorire l'integrazione delle conoscenze teoriche fornite dal sistema scolastico con le esperienze pratiche acquisite direttamente sul posto di lavoro, durante il periodo giugno-ottobre le aziende aderenti ad Confindustria Alto Adige potranno stipulare ai sensi degli articoli 19 e ss. D.Lgs n. 81/2015 contratti a termine estivi della durata non inferiore a 6 settimane e non superiore a 14 settimane di effettivo lavoro con giovani studenti che frequentino: istituti superiori, scuole di formazione professionale o corsi studio universitari. Possono essere stipulati contratti a termine estivi anche con neodiplomati che con l'inizio dell'anno accademico successivo intraprendano uno studio universitario o similare.
- 2) I giovani saranno impiegati prioritariamente in settori aziendali corrispondenti al corso scolastico da loro frequentato; tuttavia, laddove il corso scolastico frequentato (liceo classico, liceo scientifico, magistrali, istituto per maestre d'asilo e simili) non sia rapportabile alle attività espletate in azienda, il giovane sarà inserito in quei settori aziendali dove possa acquisire esperienze riferite ad un intero processo di attività o a più attività interconnesse riferite ad uno o più settori aziendali. L'azienda richiederà in ogni caso al giovane da assumere la presentazione di idoneo documento a dimostrazione della scuola e della classe frequentata.
- 3) Le aziende si impegnano a far conseguire ai giovani una idonea conoscenza delle mansioni alle quali saranno adibiti come momento formativo sul lavoro e pratico/integrativo delle conoscenze acquisite durante il corso di studio o comunque riferite all'organizzazione aziendale ed ai processi lavorativi complessivi, evitando in ogni caso lavori privi di qualsiasi contenuto formativo e/o comunque ripetitivi.
- 4) Durante il contratto la retribuzione sarà:
 - 55% per chi ha frequentato il primo anno di scuola;
 - 65% per chi ha frequentato il secondo anno di scuola;











- 75% per chi ha frequentato gli anni successivi;
- 85% per chi frequenta corsi di studi universitari o similari.

Dette percentuali vanno calcolate sulle retribuzioni aziendali contrattuali previste per il livello di inserimento dei dipendenti qualificati con esclusione dei premi comunque incentivati.

Per quanto qui non previsto valgono le norme del CCNL di categoria.

- 5) Le Parti si dichiarano impegnate, nei propri distinti ruoli istituzionali, ad intervenire presso i soggetti rispettivamente rappresentati, affinché quanto realizzato in applicazione del presente accordo avvenga in conformità ai criteri in esso stabiliti, escludendo pertanto, in ragione delle sue finalità, il ricorso ad interventi estranei alla titolarità delle Parti stesse. Eventuali problemi segnalati per l'attuazione dell'Accordo verranno tempestivamente affrontati attraverso il confronto tra le Parti firmatarie.
- 6) Le Parti concordano espressamente che la stipula del contratto estivo costituisce una specifica causa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2015 costituendo pertanto condizione anche per successivi rinnovi e/o proroghe.
- 7) Il presente accordo sostituisce integralmente i precedenti accordi come da ultimo rinnovati in data 5 maggio 2016 e ha vigore per le sole aziende aderenti ad Assoimprenditori Alto Adige per l'anno 2024 e si proroga di seguito tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle Parti da inviarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.
- 8) Esso viene depositato a cura di Confindustria Alto Adige presso l'Ufficio Servizio lavoro e presso l'Ispettorato del lavoro di Bolzano.

Bolzano, li 17.04.2024

Letto, confermato e sottoscritto

Confindustria Alto Adige





CGIL/AGB



SGBC/SL



UIL-SGK



ASGB

